

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 021 del 08 maggio 2026

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023	1
CAPO I	3
PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE	3
ART. 2 - DESTINATARI	3
ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO	4
ART. 4 - LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO	4
ART. 5 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO	4
ART. 6 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP (RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO)	5
ART. 7 - LE FUNZIONI DEL RUP	6
ART. 8 - COMPITI DEL RUP NELLA FASE DI AFFIDAMENTO	6
ART. 9 - COMPITI DEL RUP NELLA FASE DI ESECUZIONE	7
ART. 10 - CENTRALI DI COMMITTENZA	8
ART. 11 - QUOTA DEL 20 PER CENTO	8
CAPO II	10
INCENTIVO PER LAVORI	10
ART. 12 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE	10
ART. 13 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI	10
ART. 14 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO ...	10
CAPO III	12
INCENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	12
ART. 15 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE	12
ART. 16 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO ...	12

CAPO IV	13
NORME COMUNI	13
ART. 17 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE	13
ART. 18 - ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE	13
ART. 19 - ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ	13
ART. 20 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE	13
ART. 21 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE	14
ART. 22 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	15
ART. 23 - VALIDITÀ	15
ART. 24 - INFORMAZIONE	15
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI	15

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12/L alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77). All'interno del presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. In assenza di nomina, le relative funzioni sono svolte dal RUP o dal soggetto individuato con apposito provvedimento, secondo quanto previsto dal Codice.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'ASP Frosinone. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al precedente comma 2, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) all'acquisto di beni, strumenti e servizi funzionali ai progetti di innovazione tecnologica, oppure per tirocini formativi per l'incremento delle competenze digitali del personale, per la restante quota del 20%.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.
5. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 2 - DESTINATARI

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, appartenenti al personale dipendente dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere, coordinatore dei flussi informativi);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (ove necessario);
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
 4. Le spese per incentivi tecnici sono escluse dalla voce di spesa di personale, dal vincolo del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche, nonché dal calcolo della capacità assunzionale dell'Ente.

ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO

1. In relazione alla propria organizzazione e preliminarmente allo svolgimento delle attività/fase oggetto di incentivo, l'Ente individua con apposito provvedimento del Direttore o del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, con riguardo alle attività dei collaboratori, nel rispetto del principio di rotazione. Dell'avvenuta costituzione del gruppo di lavoro deve essere data immediata informativa alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, da applicare e motivare nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, in modo trasparente e proporzionato al contributo effettivamente reso.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 - LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo omnicomprensivo percepito dallo stesso dipendente.

ART. 5 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla

- b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 10.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45, comma 2, del Codice e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice;
 - f) i lavori in amministrazione diretta;
 - g) coloro che non abbiano un rapporto di lavoro dipendente con ASP Frosinone.
2. Nel caso di opere superiori a euro 30.000,00 e di forniture superiori a euro 15.000,00, una quota nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina vigente e dalla contrattazione integrativa, può confluire nel Fondo Risorse Decentrate, ove dovuto e compatibile.

ART. 6 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP (RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO)

I. Lavori e Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

1. Per gli appalti di lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
 - di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro;
 - di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del Codice;
 - di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del Codice.
2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.
3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice.
4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager.

II. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture

1. Per appalti di servizi e forniture il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
 - di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del Codice;

- di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del Codice.
2. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 1, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

ART. 7 - LE FUNZIONI DEL RUP

1. In relazioni a tutti i contratti e a tutte le fasi il RUP ha i seguenti compiti specifici:
- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del Codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del Codice;
 - b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
 - d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessaria o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
 - e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del Codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
 - f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice;
 - g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
 - h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del Codice;
 - i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
 - j) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
 - k) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

ART. 8 - COMPITI DEL RUP NELLA FASE DI AFFIDAMENTO

Nella fase di affidamento al RUP spettano i seguenti specifici compiti:

- a) effettuare la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un Responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolgere la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor

- c) prezzo;
- c) svolgere la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della Commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del Codice;
- d) disporre le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possibilità di svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi che spettano alla Commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, possibilità di procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- g) adottare il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

ART. 9 - COMPITI DEL RUP NELLA FASE DI ESECUZIONE

1. Nella fase di esecuzione al RUP spettano i seguenti specifici compiti:
 - a) impartire le istruzioni al Direttore dei Lavori, con disposizioni di servizio, finalizzate a garantire la regolarità degli stessi;
 - b) autorizzare il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi;
 - c) vigilare, insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
 - d) adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il Direttore dei Lavori, laddove tali figure non coincidano;
 - e) svolgere i compiti previsti dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - f) svolge le funzioni di responsabile dei lavori nei limiti e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, ove formalmente nominato dal datore di lavoro, ferma restando la titolarità degli obblighi in capo a quest'ultimo;
 - g) tenere conto di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento formulate dagli operatori economici, prima della consegna dei lavori;
 - h) trasmettere (al Dirigente o ad altro Organo competente della stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori) la proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
 - i) accertare che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - j) autorizzare le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del Direttore dei Lavori;
 - k) approvare i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
 - l) irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori;
 - m) ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del Codice;
 - n) disporre la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

- o) attivare la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del Codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del Codice;
 - p) proporre la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
 - q) rilasciare il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
 - r) rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
 - s) rilasciare il certificato di pagamento all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
 - t) rilasciare all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
 - u) vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del Codice;
 3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto;
 4. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
 5. Le funzioni attribuite al RUP in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si intendono esercitate nei limiti dei compiti di supporto tecnico-amministrativo, restando in capo al datore di lavoro gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, salvo formale delega nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

ART. 10 - CENTRALI DI COMMITTENZA

L'ASP Frosinone, qualora costituisca o si avvalga di una centrale di committenza destinano, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.

ART. 11 - QUOTA DEL 20 PER CENTO

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
 - l'incentivo eccedente di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

INCENTIVO PER LAVORI

ART. 12 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino alla soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) del Codice	2%
oltre soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) del Codice e fino ad euro 10.000.000,00	1,80%
oltre euro 10.000.000,01 e fino ad euro 25.000.000,00	1,60%
oltre euro 25.000.000,01	1,40%

ART. 13 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

ART. 14 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività	Quota %	Ruolo	Percentuale
Responsabilità unica del Progetto	35	R.U.P.	60
		Collaboratori tecnici	25
		Collaboratori amministrativi e contabili	15
Programmazione	2	Collaboratori tecnici	30
		Collaboratori amministrativi e contabili	70
Progettazione	15	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	10
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	50
		Redazione del progetto esecutivo	30
		Coordinamento della sicurezza	10
	3	Verifica preventiva del Progetto	100
Affidamento	13	Predisposizione dei documenti di gara	35
		Collaboratori tecnici, amministrativi e contabili del Responsabile di fase	65
Esecuzione	25	Direzione dei lavori	50
		Direzione operativa	20
		Ispettore di Cantiere	10
		Coordinamento della sicurezza	20
	7	Collaudatore tecnico - amministrativo / Certificato di regolare esecuzione	80
		Collaudo statico	20

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi eventuali collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

INCENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

ART. 15 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	Percentuale
fino alla soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) del Codice	2%
oltre soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) del Codice e fino ad euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.000,01	1%

- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti previa nomina del direttore dell'esecuzione. In assenza di nomina, le relative funzioni sono svolte dal RUP o dal soggetto individuato con provvedimento dell'Ente, secondo quanto previsto dal Codice.

ART. 16 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	Quota%	Ruolo	Percentuale
Responsabilità unica del Progetto	30	R.U.P.	65
		Collaboratori tecnici, amministrativi e contabili	35
Programmazione	5	Collaboratori tecnici, amministrativi e contabili	100
Progettazione	10	Collaboratori tecnici, amministrativi e contabili	100
Affidamento	25	Predisposizione dei documenti di gara	35
		Collaboratori tecnici, amministrativi e contabili del Responsabile di fase	65
Esecuzione	30	Direttore dell'esecuzione del contratto	50
		Collaboratori tecnici, amministrativi e contabili	50

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi eventuali collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

NORME COMUNI

ART. 17 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 22.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile del servizio al Direttore, al Responsabile del servizio economico-finanziario e all'OIV per quanto di rispettiva competenza.

ART. 18 - ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART. 19 - ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 3% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice).

ART. 20 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 209/2024.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Direttore pro-tempore o responsabile diverso dal beneficiario individuato dall'Ente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Direttore pro-tempore o responsabile diverso dal beneficiario individuato dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 22.
6. L'incentivo di cui al presente articolo è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari.

ART. 21 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, l'incentivo al personale incaricato di tale fase è ridotto di una quota come determinata nella tabella annessa al presente articolo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di progettazione e/o di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla fase di progettazione, alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella citata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori o al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori ed al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella pluricitata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, l'incentivo al personale incaricato di tale fase è ridotto di una quota come determinata nella tabella.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di progettazione e/o di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla fase di progettazione, della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella già citata

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%

	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 41 al 60% dell'importo contrattuale	50%
	oltre il 60% dell'importo contrattuale	60%

ART. 22 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione del compenso è disposta dal Direttore/Dirigente responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene, di norma, complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento. È tuttavia ammessa la liquidazione infra-annuale degli incentivi relativi alla singola procedura, una volta che questa si sia formalmente conclusa.
Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente:
 - il tipo di attività assegnata;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
3. Dell'avvenuta liquidazione dell'incentivo deve essere data immediata informativa alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU.

ART. 23 - VALIDITÀ

Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023. In assenza di una precedente regolamentazione interna in materia di incentivi per le funzioni tecniche, il presente Regolamento si applica altresì alle procedure di affidamento avviate anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, purché le attività tecniche incentivabili siano state effettivamente svolte dal personale dipendente e non siano state già oggetto di liquidazione alla data di approvazione del presente Regolamento.

L'attribuzione e la liquidazione degli incentivi per le procedure di cui al comma precedente avvengono nel rispetto dei limiti percentuali e delle condizioni sostanziali previste dalla normativa vigente al momento di svolgimento delle attività, applicando le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.

Restano comunque esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli incentivi relativi ad attività concluse e integralmente liquidate prima della sua entrata in vigore.

ART. 24 - INFORMAZIONE

Il Servizio Economico-Finanziario fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina generale applicabile in materia, nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva decentrata integrativa relative alla correlazione tra gli incentivi tecnici e gli istituti contrattuali in materia di salario accessorio.

Il presente Regolamento sarà oggetto di verifica operativa entro la data del 31 dicembre 2026.